

COMUNE DI DOMUSNOVAS

Provincia di Carbonia - Iglesias

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Adottato dal **CONSIGLIO COMUNALE****OGGETTO: Modifica Statuto Soc. Domus Acqua S.r.l.**

L'anno **DUEMILANOVE** ed addì **dodici** del mese di **Maggio**, in Domusnovas e nella Casa Comunale, previi avvisi scritti e consegnati a domicilio di ciascun componente si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone di:

		PRESENTI	ASSENTI
1. DEIDDA ANGELO	SINDACO	SI	
2. STERA ATILIO	CONSIGLIERE	SI	
3. BACCHIS LUIGI	"	SI	
4. CUCCU MARCO	"	SI	
5. GARAU GIANPAOLO	"	SI	
6. USAI SILVANA	"	SI	
7. CADONI SERGIO	"	SI	
8. FONNESU PIETRO ANGELO	"	SI	
9. PILLONI MARIA CARMELA	"	SI	
10. TOLU GIANFRANCO	"	SI	
11. MURA ALESSIO	"	SI	
12. FONNESU GIANLUIGI	"	SI	
13. DEMARCHI ISACCO	"	SI	
14. CABBOI STEFANIA	"	NO	SI
15. PRANTEDDU ERIZIO	PRESIDENTE	SI	
16. VENTURA MASSIMILIANO	CONSIGLIERE	NO	SI
17. CERA GIORGIO PAOLO	"	NO	SI

Assiste alla seduta il Segretario Generale D.ssa MARIA CORRADI

La seduta è pubblica: ORDINARIA;

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità dell'adunanza a norma dell'art. 42, comma 1, del Regolamento del Consiglio Comunale, invita i presenti a deliberare intorno all'Ordine del Giorno riportato in oggetto.

PROPONENTE: Assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica (Marco Cuccu)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica illustra il punto all'o.d.g.

Premesso che, il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 13 del 31 maggio 2003, ritenuto:

- ✓ che la gestione in economia del servizio idrico integrato nel Comune non fosse in grado di sviluppare ulteriormente l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dello stesso, come richiesto dalla nuova normativa in materia;
- ✓ che a tal fine fosse necessario procedere alla creazione di un soggetto gestore agile e capace di soddisfare i criteri di efficienza, efficacia ed economicità del servizio idrico integrato;
- ✓ che tale soggetto potesse essere individuato in una società a responsabilità limitata a maggioranza di capitale pubblico;

e,

stante quanto previsto dalle ordinanze (n. 321 – 30/09/2002, rettificata con ordinanza n. 330 del 28/10/2002) dell'allora Commissario Governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, nella persona del Presidente della Regione Sarda, mediante le quali si è proceduto alla costituzione dell'Autorità d'Ambito e all'approvazione del Piano d'Ambito, e, quanto disposto dall'art. 35 della Legge 448/01, ravvisando la concreta possibilità, per le gestioni operanti prima della effettiva operatività dell'ATO Sardegna, di poter essere salvaguardate, nonché la possibilità di poter partecipare, unitamente agli Enti gestori operanti all'interno dell'ATO Sardegna, alla gestione unitaria del servizio idrico integrato, valorizzando così il ruolo e il patrimonio degli Enti Locali, rafforzando le forme di gestioni esistenti, promuovendo la costituzione di un modello capace di reggere a regime, la concorrenza e in fase transitoria la gestione dei servizi idrici integrati alla luce di quanto disposto dal comma 5 della L. 448/01, ha approvato la costituzione di una società mista, a prevalente capitale pubblico, a responsabilità limitata, denominandola Domus Acqua s.r.l., cui affidare la gestione del servizio idrico integrato nel Comune;

Preso atto che con la deliberazione sopracitata, ossia la stessa c.c. n. 13 del 31 maggio 2003:

- è stato, tra l'altro, approvato lo statuto della costituenda società, nonché il bando di gara per la scelta del socio di minoranza della società stessa;
- è stata dato, allo stesso dispositivo deliberativo, valenza di atto programmatico e di indirizzo, al fine ultimo di impegnare il Sindaco, la Giunta e la struttura burocratica nella sua attuazione e/o nella verifica degli aspetti problematici eventualmente sussistenti;

Considerato che al bando succitato, veniva allegato uno "Schema di disciplinare" della gestione del servizio idrico integrato e delle relative reti e impianti da parte della Domus Acqua s.r.l., contenente la disciplina dei rapporti tra soggetto affidante del servizio (Comune) e l'affidatario (Domus Acqua);

Considerato che l'art. 3 dello schema di disciplinare cui al punto f) disciplina il ruolo dei contraenti e stabilisce, fra l'altro:

- ✓ che sono a carico del Comune gli oneri relativi agli interventi di manutenzione straordinaria e agli interventi di potenziamento, ampliamento, completamento, adeguamento alle normative delle reti e degli impianti;
- ✓ che la società provvede agli interventi di manutenzione ordinaria delle reti acquedottistiche, fognarie e degli impianti di depurazione;

Preso atto che, con deliberazione G.C. n° 113 del 5 settembre 2003, immediatamente esecutiva, allo scopo di dare attuazione alla deliberazione del consiglio Comunale n. 13 del 31 maggio 2003, e, quindi alle linee di programma e di indirizzo in essa contenute in conseguenza delle risultanze della procedura ad evidenza pubblica approvate con determinazione dirigenziale fu disposta la costituzione della Domus Acqua S.r.l.;

Considerato che, consequenzialmente a quanto tutto determinato con gli atti menzionati, è stato predisposto quanto necessario per consentire alla costituita società di assumere il servizio e di dare inizio alla relativa gestione;

Considerato che, a seguito di quanto tutto espresso, al fine di rendere ancora più efficace, economica ed efficiente, l'attività di gestione del servizio idrico integrato nel Comune di Domusnovas, da parte della stessa Domus Acqua s.r.l. in ossequio delle norme che disciplinano la materia in trattazione, occorre procedere, dando luogo, ad una modifica dello Statuto della stessa Domus Acqua s.r.l., originariamente approvato, così come richiamato in premessa, con atto C.C. n. 13 in data 31 maggio 2003, avente ad oggetto: "Costituzione di Società a responsabilità limitata per la gestione del servizio idrico integrato – Approvazione Statuto";

Preso atto, fra l'altro, che uno degli aspetti di maggiore rilievo, inerenti la modifica da apportare allo Statuto della Domus Acqua s.r.l., riguarda l'oggetto sociale dove risulta da comprendervi nell'elenco delle attività, anche la stessa inerente la gestione della manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti gestiti;

Conseguentemente, visto lo schema di statuto, composto da 27 articoli, che ai fini della approvazione si allega al presente atto per considerarlo parte integrante e sostanziale;

Visto, quanto tutto disposto riguardo le società pubbliche, siano le stesse interamente partecipate, o, miste, dalle norme appresso indicate:

- L. 27 dicembre 2006, n° 296 (l/f 2007);
- L. 24 dicembre 2007, n° 244 (l/f 2008);
- D.L. 112/2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n°133 (c.d. "Manovra estiva negli Enti Locali");
- L. 22 dicembre 2008, n°203 (l/f 2009)

Visto infine:

- il D. lgs 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), ed in particolare l'Art. 42, rubricato: "Attribuzione dei Consigli);
- il vigente regolamento di contabilità;
- lo Statuto comunale;

Propone, per quanto in premessa

- a. di approvare il nuovo schema di Statuto della Domus Acqua s.r.l., che composto da 27 articoli ,ai fini della relativa approvazione, si allega al presente atto per considerarlo parte integrante e sostanziale;
- b. di affidare alla Domus Acqua s.r.l., oltre a quanto già determinato fino ad oggi, la manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti già gestiti;
- c. di considerare la deliberazione conseguente alla presente proposta quale atto programmatico e di indirizzo, affinché la stessa deliberazione impegni il Sindaco, la Giunta e la struttura burocratica nella sua attuazione e nella verifica di tutti gli aspetti eventualmente conseguenti;
- d. di dichiarare la deliberazione discendente dalla presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4° - D.Lgs 18/08/2000, n°267 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali.

L'Assessore Lavori Pubblici- Urbanistica
Marco Cuccu
(F.to M. Cuccu)

PARERI:

Settore Amministrativo contabile – Area di attività Lavori Pubblici

Ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) esprime parere positivo sulla regolarità Tecnica.

Il Dirigente: Sandro Corradi (F.to S. Corradi)

Settore Amministrativo Contabile – Area di attività Finanziaria

Ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) esprime parere positivo sulla regolarità contabile.

Il Responsabile:Gianfranco Sorgia (F.to G. Sorgia)

INTERVENTI:

Sul punto si registrano gli interventi, riportati nel verbale di seduta, dei consiglieri Sigg:

Demarchi Isacco, Cadoni Sergio, Sindaco, Presidente del Consiglio, Dichiarazione di voto contrario espressa dal Consigliere Cadoni Sergio anche a nome dei consiglieri Fonnesu Pietro Angelo e Usai Silvana.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione, corredata dai prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, procede alla votazione per l'approvazione della proposta in epigrafe;

La votazione viene espressa in maniera palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti	n°	14	(Assenti Cabboi – Ventura - Cera)
Votanti	n°	14	
Voti favorevoli	n°	10	
Voti contrari	n°	4	(Cadoni, Usai, Demarchi -, Fonnesu Pietro Angelo) (dichiarazione di voto allegata a firma dei consiglieri Cadoni – Fonnesu P.A. – Usai)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto del risultato della votazione;

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione così come articolata nella stesura in precedenza riportata ed inerente all'oggetto all'ordine del giorno rubricato: "Modifica Statuto Soc. Domus Acqua S.r.l."

IL PRESIDENTE

Propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, si procede mediante votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti	n°	14	(Assenti Cabboi – Ventura - Cera)
Votanti	n°	14	
Voti favorevoli	n°	10	
Voti contrari	n°	4	(Cadoni, Usai, Demarchi -, Fonnesu Pietro Angelo)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto del risultato della votazione;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° , D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ERIZIO PRANTEDDU
(F.to E. Pranteddu)

IL SEGRETARIO GENERALE
D.SSA MARIA CORRADI
(F.to M. Corradi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

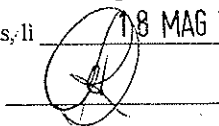
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente
deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio
per gg.15 consecutivi dal 18 MAG 2009
DOMUSNOVAS, Li 18 MAG 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
D.SSA MARIA CORRADI
(F.to M. Corradi)

COPIA CONFORME

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28/12/2000
n. 445 il sottoscritto attesta che la presente
copia è conforme all'originale.

Domusnovas, li 18 MAG 2009





STATUTO SOCIALE

TITOLO I

Denominazione- Sede- Durata- Oggetto

Art.1

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata DOMUS ACQUA S.r.l.

Art.2

La Società ha sede nel Comune di Domusnovas.

Nei modi di legge potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza altrove, sia in Italia sia all'estero.

Art.3

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 4

La Società ha per oggetto nel territorio della Regione Sardegna, la gestione dei servizi pubblici di:

- (a) raccolta, trattamento e distribuzione di acqua per usi primari, industriali ed agricoli;
- (b) raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e/o meteoriche;
- (c) svolgimento di servizi ed attività nell'ambito della tutela ambientale;

La Società può svolgere, altresì, attività complementari alle attività istituzionali, nel settore idrico ambientale.

In particolare la Società può:

- svolgere, direttamente o tramite terzi, alle condizioni normative vigenti, attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti gestiti;
- fornire consulenza, assistenza e servizi nel campo idrico e in quello ambientale;
- fornire assistenza, consulenza e servizi nel campo delle analisi di laboratorio.
- fornire servizi in campo ambientale, della difesa del suolo e della tutela delle acque, anche attraverso l'elaborazione, realizzazione e gestione di progetti a ciò finalizzati;
- partecipare o gestire direttamente interventi di bonifica ambientale;
- organizzare e gestire corsi per la diffusione ed applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse;
- elaborare progetti e dirigere lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da soggetti terzi, inerenti le attività istituzionali;
- assumere la concessione di costruzione ed esercizio di opere pubbliche sempre relative alle proprie attività istituzionali.

Per lo svolgimento di attività per le quali sia richiesta dalla legge l'iscrizione in appositi albi o ordini professionali, la società si avvarrà della collaborazione di soggetti abilitati, stipulando con essi contratti d'opera e di prestazione professionale.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, commerciali ed industriali ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, reali e personali, a favore di terzi e, nei limiti sanciti dall'articolo 2361 del codice civile ed al solo scopo di stabile investimento e non di collocamento, potrà assumere, direttamente ed indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società italiane ed estere aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio ed esercitarne il coordinamento tecnico e finanziario.

TITOLO II

Capitale sociale- Quota

Art.5

Il capitale sociale è di euro 96.000,00 (novantaseimila/00), diviso in quote ai sensi di legge, ciascuna del valore nominale di euro 1 (uno), aventi tutte parità di diritti, e può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura.

Art. 6

La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società e al presente statuto.

Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei Sindaci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro Imprese.

Art. 7

I versamenti sulle quote sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrerà l'interesse nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'articolo 2466 del codice civile.

Eventuali finanziamenti effettuati dai soci a favore della società sono infruttiferi di interessi salvo diversa delibera dell'assemblea.

Art. 8

Il capitale sociale dovrà essere detenuto, per tutta la durata della Società, in misura complessiva non inferiore al 51 %, da Enti Locali operanti in Sardegna.

Il 49% potrà essere detenuto da altri soci.

Non potranno mai essere adottate, ai sensi dell'articolo 2377 C.C., deliberazioni di aumento del capitale sociale che tramite limitazioni o soppressioni del diritto di opzione spettante ai soci riducano la partecipazione al capitale sociale degli enti locali al di sotto del 51%. Saranno inopponibili alla società gli

atti di trasferimento di quote sociali che comportino una riduzione delle partecipazioni degli enti locali al di sotto del 51%. Conseguentemente, l'annotazione nel libro dei soci di tali trasferimenti e delle sottoscrizioni di aumento di capitale che comportino una riduzione delle partecipazioni intestate agli enti locali dovranno essere rifiutate.

Per le quote detenute in violazione di quanto sopra previsto in nessun caso può essere esercitato il diritto di voto e, comunque, diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale.

Art. 9

Qualora un socio diverso da ciascuno degli Enti Locali intendesse cedere, in tutto o in parte, la propria partecipazione nella Società, oppure qualora un socio ente locale intendesse cedere, in tutto o in parte, la propria partecipazione a soggetti diversi da altri enti locali, salvo, comunque, il rispetto delle percentuali di cui al precedente articolo 6, dovranno darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, indirizzata tramite raccomandata con avviso di ricevimento al suo Presidente.

La comunicazione dovrà contenere la proposta di alienazione, l'indicazione del prezzo a cui si intende vendere, le modalità di pagamento e i dati del terzo acquirente,.

Il Consiglio di Amministrazione, provvederà a trasmettere la comunicazione a ciascuno degli altri soci.

Ciascuno degli altri soci, proporzionalmente alla propria partecipazione nella Società, potrà esercitare il diritto di prelazione relativo all'acquisto della partecipazione posta in vendita, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi al Presidente dello stesso Consiglio, entro 30 giorni dalla data di ricezione della proposta.

Il socio che esercita il diritto di prelazione potrà nella relativa comunicazione, dichiarare la propria disponibilità ad acquistare anche quote di partecipazione per cui non sia esercitato il diritto di prelazione da altri soci. Il Presidente, a sua volta, trasmetterà al socio cedente e agli altri soci copia delle comunicazioni ricevute. Nel caso in cui nessuno degli altri soci esercitasse il diritto di prelazione entro il suddetto termine, oppure detto diritto venisse esercitato solo da alcuni di essi, ma non per l'intera partecipazione posta in vendita, il socio cedente potrà alienare liberamente l'intera partecipazione posta in vendita al terzo acquirente solo al prezzo e alle condizioni contenute nella propria originaria comunicazione, sempre che tale alienazione avvenga entro sei mesi dalla data entro cui avrebbe dovuto essere esercitato il diritto di prelazione.

Nel caso in cui, invece, il diritto di prelazione fosse esercitato da tutti gli altri soci o, comunque, da alcuni di questi, ma per l'intero ammontare della partecipazione posta in vendita, l'atto di cessione della partecipazione da cedente agli acquirenti, dovrà avvenire entro 2 mesi dalla data della comunicazione del Presidente al cedente e agli altri soci della volontà di esercizio della prelazione.

Nel caso in cui, poi, un socio ente locale intendesse cedere la propria partecipazione ad un altro ente locale, dovrà darne preventiva comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il quale provvederà ad inviare agli altri soci una copia della detta comunicazione, tramite altra lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Quanto sopra troverà applicazione anche in caso di cessione di diritti di opzione per aumenti di capitale sociale.

A tale proposito è stabilito che nel caso in cui il cedente, per mancanza di esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci o perché il diritto di prelazione sia esercitato soltanto per una parte



del diritto di opzione messo in vendita, sia libero di cedere, l'opzione a terzi. La cessione di tale diritto dovrà avvenire entro il termine di esecuzione dell'aumento di capitale stabilito dall'assemblea che lo ha deliberato.

TITOLO III

Assemblea

Art. 10

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Art. 11

L'Assemblea, può essere convocata per iniziativa dell'organo amministrativo nella persona del Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questo, del Vice Presidente, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, del luogo, e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione potrà avvenire anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia. L'avviso dovrà essere inviato ai soci nel domicilio risultante dal Registro Imprese con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'assemblea. Nella stesso avviso può essere fissata, per altro giorno, la seconda adunanza, per il caso in cui non si tenga l'assemblea in prima convocazione.

Sono valide le Assemblee, anche se non convocate ritualmente, ricorrendo tutti i presupposti previsti dalla legge.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

L'assemblea si intende tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente della stessa e il segretario della riunione o il notaio che roga la relativa delibera.

Art. 12

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, lo richiedano, entro un termine maggiore, non superiore, comunque, a centottanta giorni dalla sopradetta chiusura, per l'approvazione del bilancio.

In questo ultimo caso gli amministratori devono segnalare, nella propria relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione.

L'Assemblea è convocata altresì qualora lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione e comunque ogniqualvolta sia necessario assumere una deliberazione ad essa riservata dalla legge. L'Assemblea sarà, altresì, convocata qualora ne facciano richiesta, tanti soci che rappresentino le percentuali minime previste dalla normativa applicabile.

Art. 13

L'Assemblea si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge. Tuttavia per l'assunzione delle deliberazioni aventi ad oggetto:

- la modifica dello statuto, compreso l'aumento del capitale sociale,
- la trasformazione della società,
- fusioni e scissioni,
- lo scioglimento anticipato della società;
- il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci,

L'assemblea si costituisce e delibera validamente con la maggioranza dell'85% del capitale sociale. La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea è fatta dal Presidente e, una volta avvenuta, non può essere infirmata neppure per astensione di voto o per allontanamento degli intervenuti.

Art. 14

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci che risultino dall'elenco soci depositato presso il competente Registro delle Imprese, come previsto dalla legge. Ogni socio ha diritto a un voto per ogni quota da un euro.

Art. 15

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi e con le modalità di legge. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto.

Art. 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in mancanza di quest'ultimo, dal Vice Presidente o da altra persona delegata dal Consiglio stesso. In difetto di ciò l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente, su designazione dell'Assemblea, nomina un segretario, anche non socio, il quale provvede alla redazione del relativo verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Nei casi stabiliti dalla legge o, in caso lo decida il Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio.

I processi verbali delle deliberazioni Assembleari devono essere trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle

deliberazioni ivi contenute.

TITOLO IV

Amministrazione

Art. 17

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri dispari non inferiore a tre (tre) e non superiore a 5 (cinque), eletti dall'assemblea, la quale di volta in volta, prima di procedere alla elezione degli amministratori, determina il numero dei componenti il Consiglio nei limiti suddetti.

Salvo diversa unanime determinazione dell'Assemblea ai fini dell'elezione degli amministratori si procederà come segue.

Ogni socio può presentare in Assemblea liste di candidati, ciascuna delle quali non potrà essere composta da un numero di persone superiore a quello degli amministratori da eleggere.

I Consiglieri sono eletti con il metodo di voto di lista.

Ogni quota di partecipazione dà diritto di esprimere una sola preferenza per i candidati facenti parte delle liste.

All'elezione degli amministratori si procede come segue:

- ciascuna lista indicherà un numero di candidati, elencati in ordine di preferenza con un numero progressivo, pari al numero degli amministratori da eleggere;
- a ciascun candidato di ciascuna lista verrà attribuito un numero di voti pari al quoziente tra il numero complessivo di voti ottenuti dalla lista cui il candidato appartiene ed il numero progressivo attribuitogli nella lista stessa;
- tutti i candidati indicati nelle varie liste dovranno essere ordinati in un'unica graduatoria decrescente secondo il numero dei voti ottenuti;
- risulteranno eletti quelli che avranno ottenuto il numero di voti più elevato;
- in caso di parità, sarà eletto il candidato indicato da quella delle liste cui appartengano i candidati in parità, che abbia ottenuto complessivamente il minor numero di voti e, a parità di numero complessivo di voti, il candidato più anziano di età.

In caso di mancata presentazione di più liste di candidati, il Consiglio di Amministrazione sarà eletto secondo le norme del codice civile.

L'Assemblea provvede altresì a stabilire il compenso degli amministratori.

Se cessa per qualsiasi causa dalla carica anche uno solo dei Consiglieri, quelli rimasti in carica, devono convocare immediatamente l'Assemblea, alla quale gli stessi si presenteranno dimissionari e l'Assemblea provvederà alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui sopra.

Gli amministratori durano in carica esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente e può nominare il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza e di impedimento.

Il Consiglio può altresì nominare, determinandone poteri e compensi direttori tecnici, e/o il direttori

generali e /o procuratori speciali .

Art. 19

Il Presidente riunisce e presiede il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove, purchè in Italia, ogni qual volta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta dall'Amministratore Delegato o da altri Consiglieri con delega, se nominati, oppure dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale, se nominato.

In caso di assenza o impedimento del Presidente l'adunanza e' presieduta dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi presiede l'adunanza il Consigliere più anziano di età.

La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, è fatta del Presidente o , in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, se nominato, e in mancanza dal Consigliere più anziano d'età, almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite lettera raccomandata, fac-simile o telegramma o mezzo equipollente.

Nei casi di urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche 24 ore prima dell'adunanza, tramite fac-simile o telegramma o mezzo equipollente.

Della convocazione deve essere nello stesso termine dato avviso ai Sindaci, se nominati, per gli effetti dell'articolo 2405 del codice civile.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove si trovano il Presidente ed il Segretario. La prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva alla nomina dello stesso da parte dell'Assemblea è convocata, con le modalità di cui sopra, dal consigliere più anziano di età e provvederà alla nomina del proprio Presidente.

Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con la maggioranza del 70% dei presenti.

Art.20

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri o al di fuori di questi un Segretario che compilerà i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso.

In caso di assenza il segretario potrà essere sostituito da un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

I processi verbali delle deliberazioni consiliari vengono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificate conformi dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

Art.21



Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

Art. 22

Il consiglio di amministrazione, nei limiti dell'articolo 2381 C.C., può delegare parte dalle proprie attribuzioni e dei propri poteri ad uno o più membri del Consiglio. A seconda dell'ampiezza e del contenuto delle attribuzioni e dei poteri conferiti, il consigliere può assumere la carica di Amministratore Delegato. Rientrano, peraltro, nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relative a:

- approvazione dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;
- alienazione di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e Know how, di valore superiore a euro 50.000,00=, per singola transazione;
- acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo;
- prestazioni di garanzia e concessioni di prestiti per importi superiori a euro 50.000,00=, per ogni singolo atto;
- compravendite e permuta di beni immobili;
- assunzione di mutui;
- assunzione e licenziamento di personale dirigente.

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria od amministrativa e di fronte ai terzi spetta al Presidente o al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, se nominati, nei limiti della delega, disgiuntamente l'uno dall'altro.

La rappresentanza, e la firma sociale, spettano altresì alle persone debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione pubblicata a norma di legge e per gli speciali oggetti previsti nella deliberazione stessa.

E' deferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, se nominati, con firma singola, il potere di rilasciare e revocare procure per singole operazioni a dipendenti della Società ed a terzi,.

TITOLO V

Collegio Sindacale

Art.23

Il Collegio Sindacale sarà nominato nei casi previsti dalla legge e qualora lo disponga l'Assemblea dei Soci.

Il Collegio Sindacale, se nominato, sarà costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa, che durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

Ai fini dell'elezione ogni Socio può presentare in Assemblea due distinte liste di candidati, una per i Sindaci effettivi ed una per i supplenti, ciascuna delle quali non potrà essere composta da un numero superiore a quello dei sindaci da eleggere.

Ogni quota da diritto ad esprimere una sola preferenza per ciascuna votazione per i candidati facenti parte delle liste.

In primo luogo si procederà all'elezione dei sindaci effettivi.

Rimarranno eletti Sindaci effettivi i primi tre candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.

Successivamente si procederà all'elezione del Presidente del Collegio Sindacale tra i candidate eletti Sindaci



effettivi.

Rimarrà eletto Presidente il candidato che avrà riportato il maggior numero di preferenze.

In secondo luogo, con elezione distinta, ma con le stesse modalità di cui sopra, si procederà all'elezione dei Sindaci supplenti.

Anche in questo caso rimarranno eletti i primi due candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze.

L'Assemblea determina, altresì, il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale.

I Sindaci uscenti son rieleggibili.

TITOLO VI

Bilanci e utili

Art. 24

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Art. 25

L'utile netto di bilancio sarà ripartito come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria fino che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- il rimanente ai soci, salvo che l'Assemblea deliberi speciali provvedimenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione ovvero disponga di mandarlo, in tutto o in parte, ai successivi esercizi.

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione entro il termine che verrà annualmente fissato da quest'ultimo.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili, saranno prescritti a favore della Società.

TITOLO VII

Scioglimento e liquidazione della Società

Art. 26

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determinerà, con le maggioranze di legge, le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

Art. 27

Per quanto non previsto dal Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti.

2° PUNTO

C.C. del 12/05/2009

OGGETTO: modifica statuto Soc. DOMUS ACQUA s.r.l.

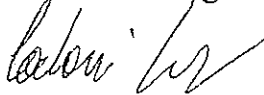
L'affidamento, alla DOMUS ACQUA s.r.l., della manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti già gestiti, suscita molta perplessità.

In linea generale, gli scriventi, sottolineano che, quanto succitato, comporterà un continuo trasferimento di risorse alla società mista derivando conseguentemente una sottrazione al mercato di una serie di lavori, il cui affidamento avverrà senza lo svolgimento di procedure a evidenza pubblica.

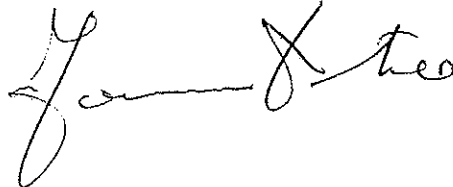
Ciò, parrebbe, in violazione dei principi della concorrenza e della trasparenza e, risulterebbe, in contrasto con alcune pronunce giurisprudenziali nonché con recenti orientamenti della commissione UE.

Pertanto esprimiamo voto contrario.

Cadoni Sergio



Fonnesu Pietro Angelo



Usai Silvana

